

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 2 dicembre 2010, ha adottato la seguente decisione:

Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S. BOVILLE ERNICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CINELLI DANIELE SEGUIDO GARA BOVILLE ERNICA/FORTIS MURGIA DEL 14.11.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Boville Ernica di Boville Ernica (Frosinone). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 2 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete